

AVVISO 2025 – FAQ – AGGIORNATE AL 29 APRILE 2025

1. Abbiamo istituito il Consiglio dei Giovani nel 2016 e avuto un contributo nel 2017. Il Consiglio in questione non opera e le ultime elezioni risalgono al 2019. Possiamo chiedere il Contributo per l'Istituzione?

No, non è possibile. Può essere presentata domanda di contributo per la "Gestione". Sono considerati "nuovi" e ammessi ai contributi per l'Istituzione i soli Consigli non ancora formalmente istituiti alla data di presentazione della domanda di contributo o quelli istituiti, ma mai operanti, in quanto le relative elezioni non sono state indette, non si sono effettivamente svolte o non hanno portato alla proclamazione degli eletti.

Non è ammissibile, inoltre, una richiesta di contributo per l'istituzione di un nuovo Consiglio qualora la Regione Lazio abbia, negli anni precedenti, già concesso al medesimo Ente un contributo per la medesima finalità.

Nel caso presentato l'Ente richiedente ha già ottenuto un contributo per l'istituzione del Consiglio dei Giovani che, tra l'altro, non può neanche essere considerato "nuovo", perché risulta aver già operato in passato. Come anticipato, può comunque essere presentata una richiesta di contributo per la gestione per un importo di 5 mila euro, anziché di 4 mila, in considerazione della necessità di dover procedere a nuove elezioni.

2. Abbiamo istituito il Consiglio dei Giovani nel 2022 e, negli anni scorsi, abbiamo ricevuto un contributo, prima per l'istituzione e poi la gestione. Possiamo richiedere un contributo per l'Istituzione del Consiglio delle/dei Ragazze/i?

Sì, a condizione che detti consigli non siano stati precedentemente istituiti. Si rimanda, a tal proposito, a quanto contenuto nella FAQ n.1.

Si ricorda che nel caso in cui un richiedente presenti più di una domanda in forma singola, sarà considerata valida l'ultima pervenuta entro il termine previsto; nel caso in cui un soggetto proponga domanda, invece, sia in forma singola sia in forma associata, sarà considerata valida quella proposta in forma associata.

Una domanda per la gestione del Consiglio dei Giovani presentata successivamente a quella per l'Istituzione del Consiglio delle/dei ragazze/i escluderebbe quest'ultima.

3. Nel caso di istituzione del Consiglio dei Ragazzi/e o dei Bambini/e cosa si intende per "previa intesa con le istituzioni scolastiche di riferimento"?

Lo schema di regolamento tipo riferito ai Consiglio delle ragazze e dei ragazzi o Consiglio delle bambine e dei bambini (allegato "D" alla DGR 655/2003) prevede che i Consigli siano istituiti d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Le scuole sono direttamente coinvolte nell'attività dei Consigli, in particolar modo durante le elezioni, visto che l'art.12 della già menzionata deliberazione della Giunta regionale prevede che in ogni scuola debba essere costituito almeno un seggio elettorale. È necessario, quindi, che già in fase d'istituzione dei Consigli si provveda a coinvolgere le Istituzioni scolastiche del territorio, acquisendo la loro disponibilità a collaborare.

4. Qualora il Consiglio debba essere oggetto di rinnovo, il contributo per la gestione può essere incrementato da 4 mila a 5 mila euro. Tra le spese preventivate possiamo inserire solo 1.000 euro per le spese elettorali?

No, l'importo richiesto è liberamente distribuibile tra le varie voci di spesa ammesse al contributo. È essenziale però che nei documenti presentati a corredo dell'istanza sia chiaramente evidenziata la necessità di rinnovare il Consiglio nei 12 mesi successivi alla pubblicazione dell'Avviso e che nel preventivo dettagliato delle spese siano previste anche le spese per le procedure elettorali (art. 9 comma 1, lettere a.1, e a.4 dell'Avviso). Le spese elettorali previste possono essere quindi, anche superiori a 1.000,00 euro. Nel caso in cui le spese elettorali preventivate siano, invece, inferiori a euro 1.000,00 il contributo "ordinario" previsto per la gestione potrà essere integrato con il relativo importo. Nel caso in cui, ad esempio, siano preventivate spese elettorali per 700,00 euro, il contributo richiesto potrà essere di euro 4.700,00 (il contributo "ordinario", pari a euro 4.000,00 più le spese elettorali preventivate, pari a euro 700,00).

5. La Giunta Comunale ha varato il Regolamento per il Consiglio dei Giovani nel 2020 facendo riferimento alla vecchia disciplina regionale. Considerato che intendiamo partecipare all'avviso, richiedere i contributi per la gestione e procedere al rinnovo del Consiglio, prima di indire le nuove elezioni dobbiamo approvare un nuovo Regolamento?

Sì, deve essere approvato un nuovo Regolamento. L'istituzione di nuovi Consigli, così come il rinnovo delle cariche dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 655/2023. Sia la disciplina dei Consigli da istituire sia quella dei Consigli oggetto di rinnovo, deve essere adeguata a quanto previsto nella predetta Deliberazione prima dell'indizione delle relative elezioni.

6. La nostra richiesta di contributo per la Gestione del Consiglio dei Ragazzi è risultata ammissibile ma non finanziata. Che possibilità abbiamo per un eventuale scorrimento di graduatoria?

Le graduatorie sono definite in base all'ordine di arrivo delle domande e i contributi concessi, come già sopra indicato, dando priorità alle richieste finalizzate all'Istituzione dei Consigli. Saranno oggetto di finanziamento quindi, nell'ordine, le domande per l'Istituzione dei Consigli e, nel caso in cui residuino risorse, quelle per la Gestione dei Consigli già operanti. Le domande saranno finanziate fino a esaurimento delle risorse disponibili. Si potrà quindi procedere al finanziare le richieste inizialmente escluse solo nel caso in cui dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse.

7. La richiesta di concessione del contributo deve necessariamente essere firmata digitalmente

L'avviso prevede espressamente che le domande debbano essere sottoscritte digitalmente, questo anche al fine di limitare i rischi relativi al trattamento dei dati connessi all'acquisizione, in particolare, delle copie del documento d'identità (cosa necessaria in caso di apposizione di una firma olografa). Si precisa che saranno comunque ritenute valide le istanze sottoscritte nelle forme previste

dall'articolo 65 del CAD. A tal proposito si evidenzia, però, che quelle presentate secondo le modalità indicate alla lettera c-bis) dell'articolo 65 del CAD, saranno ritenute valide solo qualora trasmesse da un indirizzo PEC associato all'istante/dichiarante o alla relativa carica nell'ambito dell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi.

8. Quali sono le integrazioni documentali o i chiarimenti che potranno essere corretti tramite il ricorso al soccorso istruttorio, come previsto dall'art. 8 "Istruttoria delle domande e formazione delle graduatorie" dell'avviso?

L'istituto del soccorso istruttorio risponde a una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici e che trova, però, un limite del rispetto del principio della *par condicio*.

Il soccorso istruttorio è consentito solo al fine di integrare e chiarire la documentazione prodotta, non per sanare documenti incompleti o insufficienti ad attestare quanto richiesto dall'Avviso ai fini della partecipazione.

Ciò detto, sarà consentito sia fornire chiarimenti rispetto alla documentazione presentata sia integrarla, in caso di mancata allegazione di documenti richiesti dall'avviso; sarà consentito integrare la domanda con un documento richiesto, ma non inizialmente presentato, solo con atti e documenti già formati/adottati alla data della presentazione della richiesta di contributo.

La mancata presentazione della deliberazione d'impegno a istituire un Consiglio, ad esempio, potrà essere integrata solo qualora la deliberazione in questione risulti già adottata al momento della presentazione dell'Istanza. Nel caso in cui il Consiglio abbia solo successivamente adottato la deliberazione in questione, dovrà necessariamente essere presentata una nuova domanda che annullerà la precedente.

Qualora un documento sia stato presentato ma risulti evidentemente errato o carente nei suoi elementi essenziali (es: per mero errore materiale allego una documentazione errata), questo potrà essere integrato solo con un documento già formato/adottato al momento della presentazione dell'Istanza. In caso contrario dovrà necessariamente essere presentata una nuova domanda che annullerà la precedente.

Una diversa indicazione sarebbe poco rispettosa del principio di autoresponsabilità e costituirebbe, in considerazione del criterio stabilito dalla D.G.R. 655/2023 per la definizione delle graduatorie (in base all'ordine d'arrivo delle domande), una palese violazione del principio della *par condicio*.

9. Gli allegati previsti dalla lettera b) della domanda di contributo, adottati dal Consiglio dei ragazzi, possono essere ratificati con determinazione del Dirigente competente per materia?

In linea generale, si ritiene che la documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo per la gestione possa essere adottata dal dirigente competente per materia, poiché l'attività in argomento rientra nell'ambito di funzioni e responsabilità che l'art.107 del TUEL attribuisce alla dirigenza. Spetta però all'Ente valutare, anche alla luce di quanto previsto dal proprio statuto, se l'attività in argomento non debba essere considerata, invece, una funzione di controllo politico-amministrativo, propria degli organi di governo.